

## PARTE TERZA

### *LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE*

#### **11. La giurisprudenza della Cassazione civile**

I. Di grande impatto pratico, nella prospettiva di un ridimensionamento della questione di giurisdizione nei gradi di impugnazione e quindi di un superamento degli ostacoli alla rapida definizione dei processi, è la sentenza 20 ottobre 2016 n. 21260, con cui le Sezioni Unite hanno statuito che l'attore che abbia incardinato la causa dinanzi ad un giudice e sia rimasto soccombente nel merito non è legittimato ad interporre appello contro la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui prescelto in quanto non soccombente su tale capo della decisione.

Si tratta di una sentenza che rimedita l'orientamento precedente e che, nel fondare la svolta interpretativa sull'utilizzo delle categorie del processo (la legittimazione ad impugnare derivante dalla soccombenza) anziché su istituti dagli incerti confini applicativi (l'abuso del processo), va segnalata perché è stata emessa all'esito di uno studio preparatorio che ha visto coinvolto non solo l'Ufficio del Massimario della Corte, ma anche l'Ufficio studi del Consiglio di Stato, ed è stata preceduta da un'iniziativa di formazione scientifica di dialogo con la dottrina.

La pratica del confronto e della discussione aperta è alla base di un moderno esercizio della funzione della nomofilachia. Se

ne ha testimonianza anche nella sentenza della Sezione lavoro n. 11868 del 9 giugno 2016, con cui la Corte ha affermato che il licenziamento del personale del pubblico impiego non è disciplinato dalla “legge Fornero”, bensì dall’art. 18 dello Statuto dei lavoratori. Tale pronuncia, come reso noto con apposito comunicato stampa, è stata preceduta da una discussione aperta in vista dell’esame e della decisione di quel ricorso, alla quale hanno partecipato tutti i magistrati della Sezione lavoro, ben oltre i cinque del collegio investito della decisione: ciascuno ha espresso la propria opinione, fornendo argomenti e spunti di riflessione; il tutto accompagnato da una relazione di approfondimento interna predisposta da un magistrato assistente di studio e da un consigliere della Sezione lavoro.

**II.** Nell’anno 2016 si segnalano alcune sentenze di considerevole importanza, emesse su temi molto sensibili, a conferma che la giurisprudenza – e quella di legittimità in particolare – è spesso chiamata a costituire la frontiera avanzata per la tutela dei diritti, laddove il legislatore non prenda posizione su questioni che involgono delicate e controverse valutazioni etiche. Tanto maggiore è il rilievo di queste pronunzie, ove si consideri che esse non solo ricostruiscono il quadro normativo e interpretano le particolari fattispecie interessate, ma danno conto della compatibilità costituzionale delle soluzioni adottate e della loro coerenza con i principi comunitari.

**III.** In relazione ai diritti dei singoli all’interno della famiglia, in particolare va segnalata la sentenza n. 12962 del 2016 sull’adozione di un minore, che ha affermato la possibilità di accedere

all'adozione in casi particolari anche per le persone singole e per le coppie di fatto, a prescindere dall'orientamento sessuale, affermando l'impossibilità di dare rilievo, al fine di precludere l'accesso all'adozione, all'orientamento sessuale del richiedente ed alla conseguente relazione da questo stabilita con il proprio *partner*. È da notare che sulla questione, estremamente delicata, la giurisprudenza di merito ha dato e continua a dare risposte non uniformi: solo alcuni giudici di merito anche prima della sentenza n. 12962 del 2016 di questa Corte si sono pronunciati consentendo l'adozione di un minore da parte di persone dello stesso sesso conviventi, conformemente a quanto poi affermato dalla Cassazione. Al contrario, il Tribunale per i minorenni di Milano, nel novembre 2016, ha deciso in senso opposto, rigettando il ricorso di due donne conviventi da oltre dieci anni, iscritte nel registro delle unioni civili, per l'adozione ciascuna della figlia partorita dall'altra grazie alla fecondazione assistita con seme dello stesso donatore. Il Tribunale ha affermato che consentire alle due madri l'adozione l'una della figlia dell'altra andrebbe contro le leggi attuali e, in particolare, anche contro la nuova disciplina delle unioni civili adottata con legge n. 76 del 20 maggio 2016, in cui all'articolo 20 si legge che "resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti".

Sempre sul tema della tutela dei diritti fondamentali della persona all'interno della famiglia, e delle delicate problematiche connesse al desiderio di procreazione delle coppie omosessuali, va poi segnalata la sentenza n. 19599 del 2016 in materia di maternità assistita all'interno di una coppia costituita da due donne, in par-

ticolare in relazione alla possibilità di trascrivere l'atto di nascita, redatto all'estero, di un bambino "nato" da due madri. La Corte – rigettando il ricorso del Ministero dell'Interno – ha affermato che non contrasta con l'ordine pubblico il riconoscimento e la trascrizione nei registri dello stato civile in Italia di un atto straniero, validamente formato all'estero, nel quale risulti la nascita di un figlio da due donne a seguito di procedura assimilabile alla fecondazione eterologa per aver la prima donato l'ovulo e la seconda condotto a termine la gravidanza con utilizzo di un gamete maschile di un terzo ignoto. La Corte ha anche precisato che la procedura di maternità assistita tra due donne legate da un rapporto di coppia, con donazione dell'ovocita da parte della prima e conduzione a termine della gravidanza da parte della seconda con utilizzo di un gamete maschile di un terzo ignoto, integra un'ipotesi di genitorialità realizzata all'interno della coppia, assimilabile alla fecondazione eterologa, dalla quale si distingue per essere il feto biologicamente legato ad entrambe le donne.

Dal quadro normativo e sociale delineato dalle due sentenze citate emerge una ricostruzione della famiglia intesa sempre più come comunità di affetti, incentrata sui rapporti concreti che si instaurano tra i suoi componenti, all'interno della quale, ove esistano dei figli, il criterio guida in assoluto prevalente continua ad essere sempre quello dell'interesse preminente del minore, che deve essere riempito di contenuto in relazione alle nuove ipotesi che emergono nella realtà scientifica e sociale.

La sentenza n. 19599 richiama la nozione stessa di "vita familiare" affermata anche dalla Corte EDU (da ultimo, Corte EDU

21 luglio 2015, Oliari c. Italia) sottolineando che essa ricomprende anche l'unione tra persone dello stesso sesso e non presuppone neppure necessariamente la discendenza biologica dei figli, che non è considerata più requisito essenziale della filiazione. La sentenza richiama anche Corte cost. n. 162 del 2016, secondo la quale il dato della provenienza genetica non costituisce un imprescindibile requisito della famiglia stessa.

Con queste sentenze la Corte di cassazione, in coerenza con quanto affermato dalla Corte dei diritti umani e dalla Corte costituzionale, non si sottrae al compito di dare tutela ai diritti fondamentali, individuando nell'ordinamento i principi cui ricondurre le nuove richieste sottoposte al suo esame. D'altro canto deve rilevarsi che demandare alla giurisprudenza la soluzione di questioni che impongono impegnative scelte etiche non è la scelta ottimale sotto il profilo del diritto ad una parità di trattamento. A fronte della non vincolatività del precedente, una questione che pone complessi interrogativi come queste, in mancanza di una norma precisa, rischia di essere decisa a livello territoriale in modo diverso a seconda delle sensibilità, a discapito sia della parità di trattamento che dei diritti dei minori coinvolti.

**IV.** In materia di tutela del diritto all'eguaglianza sostanziale, ed alla rimozione delle discriminazioni, va segnalata la sentenza n. 18762 che ricostruisce gli strumenti di tutela giudiziaria di cui dispongono le persone vittime di disabilità per rimuovere le discriminazioni, dirette o indirette, a loro danno. La sentenza afferma che le persone disabili possono ricorrere, per rimuovere la causa delle discriminazioni a loro danno, alla tutela antidiscriminatoria

offerta dall'art. 3 della legge n. 67 del 2006 non solo nei confronti delle amministrazioni pubbliche ma anche dei privati e che spetterà al giudice di merito adottare ogni più idoneo provvedimento ai fini della rimozione della discriminazione, a prescindere dalla tutela risarcitoria. Nel caso di specie è stato accolto il ricorso di una persona disabile proposto nei confronti di un istituto di credito per rimuovere una situazione di inaccessibilità ad un luogo privato aperto al pubblico, ovvero per ottenere la rimozione delle barriere architettoniche che gli impedivano di fruire, al pari degli altri clienti della banca, delle utilità dello sportello *bancomat*.

V. Va poi segnalata una complessa sentenza delle Sezioni Unite civili, la n. 23469 del 2016, che si è pronunciata in materia di tutela della libertà di stampa. La sentenza, richiamando il precedente costituito dalla pronuncia delle Sezioni Unite penali, n. 31022 del 29 gennaio 2015, opera la ricostruzione, dogmatica e normativa, del fenomeno della stampa dei periodici *on line* e lo assomiglia alla stampa ordinaria pur evidenziandone le peculiarità ( e la maggior diffusività). Anche questo tipo di pubblicazioni, secondo le Sezioni Unite, ha diritto alle garanzie ed alle tutele poste a presidio della libertà di stampa, con esclusione della possibilità di sequestro preventivo, dovendo dunque prevalere la tutela della libertà di stampa sul diritto del singolo alla non diffusione *on line* delle notizie.

In particolare, la sentenza afferma che la tutela costituzionale assicurata alla stampa dal terzo comma dell'art. 21 Cost. si applica al giornale o al periodico pubblicato, in via esclusiva o meno, con mezzo telematico, quando possieda i medesimi tratti caratterizzanti

del giornale o periodico tradizionale su supporto cartaceo e quindi sia caratterizzato da una testata, diffuso o aggiornato con regolarità, organizzato in una struttura con un direttore responsabile, una redazione ed un editore registrato presso il registro degli operatori della comunicazione, finalizzata all'attività professionale di informazione diretta al pubblico, cioè di raccolta, commento e divulgazione di notizie di attualità e di informazioni da parte di soggetti professionalmente qualificati. Ne consegue che, ove sia dedotto il contenuto diffamatorio di notizie ivi inserite, il giornale pubblicato, solo o anche, con mezzo telematico non può essere oggetto, in tutto o in parte, di provvedimento cautelare preventivo o inibitorio, di contenuto equivalente al sequestro, che ne impedisca o limiti la diffusione, ferma restando la tutela eventualmente concorrente prevista in tema di diffusione dei dati personali.

La sentenza citata assume anche rilevante interesse processuale, in quanto la Corte è chiamata a pronunciarsi in risposta ad una richiesta di enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge promossa dalla Procura generale, ex art. 363 c.p.c. e coglie l'occasione per ripercorrere i presupposti e i caratteri di tale procedimento (già tracciati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 13332 del 2010), affermando che esso esplica una funzione nomofilattica pura, svincolata dalla decisione del merito della controversia e per questo si svolge senza alcun coinvolgimento delle parti del procedimento presupposto.

**VI.** Alcune importanti sentenze sono state emesse in materia di lavoro.

Innanzitutto vanno segnalate le sentenze della sezione lavoro

in materia di legittimità dei contratti a termine dei precari della Scuola. Si tratta di una materia di grande rilevanza sociale, su cui in tempi diversi sono state chiamate a pronunciarsi la Corte di Giustizia europea, la Corte costituzionale e la Corte di cassazione che, nell'ambito di un percorso virtuoso, hanno ciascuna per la propria parte contribuito a concludere il contenzioso in maniera coerente sia con le disposizioni costituzionali che con i dettami comunitari.

Può essere citata come *leading case* Cass. n. 22552 del 2016, la quale ha ritenuto illegittima, a far tempo dal 10 luglio 2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati dall'Amministrazione scolastica con il personale docente e con quello ATA, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre, che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, ove i contratti abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi. È questa la conseguenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 11, della legge n. 124 del 1999 (dichiarata da Corte cost. sentenza n. 187 del 2016), dell'applicazione della direttiva n. 1999/70/CE e dell'adozione del detto parametro temporale, da prendere in considerazione in quanto riferibile al termine triennale previsto per l'indizione delle procedure concorsuali per i docenti dall'art. 400 d.lgs. n. 297 del 1994 e successive modificazioni.

La sentenza, ed altre contestuali e successive pronunziate dalla sezione lavoro, hanno al contempo affermato che nel settore scolastico, in caso di illegittima reiterazione di contratti a termine su cd. organico di diritto, costituiscono misure sanzionatorie proporzionate, effettive ed idonee, la stabilizzazione ai sensi della



legge n. 107 del 2015, l'immissione in ruolo secondo il sistema di reclutamento previgente, o, in mancanza, il risarcimento del danno ex art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, salva la prova del maggior pregiudizio subito. A quest'ultimo proposito le pronunzie si ricollegano alla sentenza a Sezioni Unite n. 5072 del 2016, che ha chiarito la nozione e i criteri di risarcibilità del c.d. "danno comunitario" in riferimento alla abusiva reiterazione di contratti a termine nel pubblico impiego privatizzato.

Vale sottolineare la complessità e l'imponenza del contenzioso, caratterizzato da molteplici fattispecie e da pronunzie di merito praticamente provenienti da tutte le Corti di appello, e la metodologia adottata dalla Sezione per emanare pronunzie di assoluto valore nomofilattico, in quanto coordinate tra di loro e assolutamente prive di aporie argomentative. Il risultato è stato raggiunto grazie alla sinergia della struttura interna di spoglio della Sezione e dei Collegi giudicanti, che ha consentito l'individuazione di tutti i numerosi ricorsi in materia e l'avvio ad una definizione al tempo stesso coerente e contestuale.

**VII.** Ampia risonanza ha avuto anche la sentenza n. 25201 del 2016 che la stessa Sezione lavoro ha pronunziato a proposito del concetto di giustificato motivo oggettivo di licenziamento. Con questa sentenza la Corte ritiene che, ai fini della legittimità del licenziamento individuale intimato per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della l. n. 604 del 1966, l'andamento economico negativo dell'azienda non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare ed il giudice accertare, essendo sufficiente che le ragioni inerenti all'attività pro-

duttiva ed all'organizzazione del lavoro, tra le quali non è possibile escludere quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività dell'impresa, determinino un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di una individuata posizione lavorativa. La pronuncia ha suscitato un ampio dibattito tra i giuslavoristi, divisi tra quanti sostengono che essa legittimerà il ricorso a comportamenti scorretti da parte dei datori di lavoro, e quanti invece segnalano positivamente che essa costituirà un incentivo alla rimessa in moto del mercato del lavoro, incoraggiando le nuove assunzioni, in quanto mantiene in capo al datore di lavoro la libertà di aggiornare le proprie scelte imprenditoriali per mantenere la competitività sul mercato.

**VIII.** Sul piano processuale la Corte ha emesso le prime pronunce in tema di processo civile telematico, che pure non ha trovato ancora attuazione nel giudizio di cassazione, altro che per le comunicazioni e le notificazioni degli atti. Forti sono, quindi, stati l'impegno della ricostruzione sistematica e lo sforzo di rappresentazione di modalità processuali ancora non praticate, che pure sono realtà quotidiana per i giudici di merito e per gli avvocati.

Nei primi interventi è prevalsa la tendenza a "salvare", ove non fossero entrate in gioco lesioni dei principi del giusto processo, le prime benché imperfette attuazioni della nuova disciplina, conducendo a mere irregolarità alcune ipotesi di non perfetta applicazione delle complesse regole. In generale si è indicato nel modello telematico di comunicazione e notificazione degli atti il siste-

ma di riferimento per il futuro, così salvaguardando eventuali sue anticipate applicazioni e ritenendo obsolete e recessive modalità di comunicazione pur tuttora vigenti, a fronte del maggiormente tutelante sistema di comunicazioni telematiche.

Le Sezioni Unite (sentenza n. 11383 del 2016), con riferimento al procedimento di cassazione, hanno affermato che ai sensi degli artt. 136 e 366 c.p.c., in virtù di un'interpretazione orientata all'effettività del diritto di difesa e alla ragionevole durata del processo, il cancelliere può eseguire la comunicazione dei provvedimenti tramite deposito in cancelleria (sempre che il difensore non abbia eletto domicilio in Roma) solo se non è andata a buon fine la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, o quella via *telex* (in fattispecie anteriore alla disciplina delle comunicazioni telematiche obbligatorie *ex* art. 16 del d.l. n. 179 del 2012, convertito dalla legge n. 221 del 2012, operativa nel giudizio di cassazione dal 15 febbraio 2016 per effetto del d.m. 19 gennaio 2016).

In riferimento sempre al processo telematico, va ricordata la sentenza n. 22279 del 2016 che, a proposito del deposito telematico di atti, ha affermato che l'art.16 *bis*, comma 1, del d.l. n. 179 del 2012, *ratione temporis* applicabile, non implica il divieto della sua utilizzazione per atti processuali diversi da quelli ivi contemplati e per il periodo anteriore a quello previsto, trattandosi di modalità conosciuta e ammessa dall'ordinamento. Quindi, l'invio telematico di un ricorso dinanzi ad un ufficio non ancora abilitato, in un giudizio iniziato prima del 30 giugno 2014, mancando una sanzione espressa di nullità, integra una mera irregolarità che, a

fronte del rifiuto di accettazione della relativa busta telematica, legittima la rimessione in termini.

Nello stesso senso, la sentenza n. 9772 ha affermato che nei procedimenti contenziosi incardinati dinanzi ai tribunali dal 30 giugno 2014, anche nella disciplina antecedente alla modifica dell'art. 16 *bis* del d.l. n. 179 del 2012, inserito dall'art. 1, comma 19, n. 2, della legge n. 228 del 2012, introdotta dal d.l. n. 83 del 2015, il deposito per via telematica, anziché con modalità cartacee, dell'atto introduttivo del giudizio, ivi compreso l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, non dà luogo ad una nullità della costituzione dell'attore, ma ad una mera irregolarità. Pertanto ove l'atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell'ufficio giudiziario, previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, è integrato il raggiungimento dello scopo della presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario e della messa a disposizione delle altre parti.

**IX.** Sempre sul piano processuale vanno segnalate alcune sentenze con cui la Corte, tenendo in adeguata considerazione le conseguenze derivanti sulla propria organizzazione dalla proliferazione dei ricorsi, ha sanzionato l'utilizzo contrario alla buona fede degli strumenti processuali. In particolare, con la sentenza n. 21297 la Corte ha affermato che il rispetto del dovere di chiarezza e sinteticità espositiva negli atti del processo costituisce principio generale del diritto processuale, la cui inosservanza nella proposizione del ricorso di cassazione pregiudica l'intelligibilità delle questioni sottoposte all'esame della Corte. La sua violazione, pur non

direttamente sanzionata, ridondando nella violazione delle prescrizioni di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c., causa l'inammissibilità del ricorso.

## **12. La giurisprudenza della Cassazione penale**

**I.** In materia di falso in bilancio è stato sanato il contrasto giurisprudenziale in relazione al reato di false comunicazioni sociali, previsto dall'art. 2621 cod. civ., nel testo modificato dalla legge 27 maggio 2015 n. 69. Le Sezioni Unite nella sentenza n. 22474 del 31 marzo 2016 hanno affermato che il reato è configurabile in relazione alla esposizione in bilancio di enunciati valutativi, se l'agente, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, se ne discosti consapevolmente e senza fornire adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni.

**II.** In materia di reati ambientali, di particolare rilievo è la sentenza n. 46170 del 3 novembre 2016, in cui vengono indicati, in relazione al sequestro di un cantiere impegnato nella bonifica di fondali effettuata in violazione delle prescrizioni progettuali, utili elementi interpretativi in relazione alle prime applicazioni della legge n. 68 del 2015. La Corte ha affermato che la condotta "abusiva" di inquinamento ambientale, idonea ad integrare il delitto di cui all'art. 452 *bis* c. p., comprende non soltanto quella svolta in assenza delle prescritte autorizzazioni o sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime o comunque non

commisurate alla tipologia di attività richiesta, ma anche quella posta in essere in violazione di leggi statali o regionali – ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale – ovvero di prescrizioni amministrative. Ha inoltre precisato che la “compromissione” e il “deterioramento” cui la predetta norma si riferisce consistono in un’alterazione, significativa e misurabile, della originaria consistenza della matrice ambientale o dell’ecosistema, caratterizzata, nel caso della “compromissione”, da una condizione di squilibrio funzionale, incidente sui processi naturali correlati alla specificità della matrice o dell’ecosistema medesimi e, nel caso del “deterioramento”, da una condizione di squilibrio “strutturale”, connesso al decadimento dello stato o della qualità degli stessi.

**III.** Di assoluto rilievo, in tema di disastri colposi, è la sentenza n. 12478 del 19 novembre 2015 dep. 2016, relativa al terremoto di L’Aquila. La Corte ha espresso importanti principi sul tema dell’accertamento della condotta colposa e del nesso di causalità psicologica. Si è affermata la sussistenza di una posizione di garanzia a carico dell’organo della protezione civile che provvede a fornire informazioni alla pubblica opinione circa la previsione, l’entità o la natura di paventati eventi rischiosi per la pubblica incolumità, che impone di adeguare il contenuto della comunicazione pubblica ad un livello ottimale di trasparenza e correttezza scientifica delle informazioni diffuse, e ad adattare il linguaggio comunicativo ai canoni della chiarezza, oggettiva comprensibilità e inequivocità espressiva. Altrettanto rilevante è il principio secondo cui la c.d. causalità psichica, pur ponendosi in termini del tutto

peculiari, rispetto alle forme tradizionali della causalità relativa ai fenomeni d'indole fisico-naturalistica, non sfugge, ai fini del giudizio penale, alla necessità della preventiva ricerca di possibili generalizzazioni esplicative delle azioni individuali, sulla base di consolidate e riscontrabili massime di esperienza, capaci di selezionare *ex ante* le condotte condizionanti (socialmente o culturalmente tipizzabili), da sottoporre successivamente all'accertamento causale *ex post*.

IV. Di particolare interesse per la novità della questione affrontate sono due sentenze – la n. 13525 del 10 marzo 2016 e la n. 48696 dell'11 ottobre 2016 – sui riflessi anche in materia penale delle forme di *procreazione assistita*. È stata affermata l'insussistenza del delitto di alterazione di stato nel caso di trascrizione nei registri di stato civile della nascita attribuita a genitori italiani a seguito di concepimento per maternità surrogata, avvenuto fuori dal territorio nazionale, secondo i dettami della normativa vigente nello stato estero. Nella seconda sentenza la Corte ha rilevato come l'ambito di tutela ed i presupposti per l'incriminazione siano mutati con l'evolversi nel tempo del concetto di stato di filiazione, non più legato ad una relazione necessariamente biologica, ed ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 162 del 2014, evidenziando che, nel quadro legislativo attuale, il concetto di discendenza non ha riguardo soltanto ad un fatto genetico, ma assume una connotazione giuridico-sociale, dal momento che viene conferita dignità anche ad un legame di genitorialità in assenza di una relazione genetica, in quanto conseguente al ricorso alle tecniche di fecondazione artificiale (omologa o ete-

rologa) secondo la disciplina fissata dalla legge n. 40 del 2004, come modificata dalla Corte nella citata sentenza.

V. In materia di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale, la Corte ha escluso che sia sufficiente per la configurazione del reato previsto dall'art. 270 *bis* c.p. una mera attività di proselitismo ed indottrinamento, finalizzata ad inculcare una visione positiva del martirio per la causa islamica e ad acquisire generica disponibilità ad unirsi ai combattenti in suo nome (sentenza n. 48001 del 14 luglio 2016). È infatti necessaria la sussistenza di una struttura criminale che si prefigga la realizzazione di atti violenti qualificati da detta finalità ed abbia la capacità di dare agli stessi effettiva realizzazione. L'attività di mero proselitismo e indottrinamento, potendo costituire preconditione ideologica per la costituzione di un'associazione terroristica, è stata tuttavia ritenuta valutabile ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione. In via generale la Corte ha inoltre affermato (sentenza n. 2651 dell'8 ottobre 2015, dep. 2016) che il delitto di associazione con finalità di terrorismo internazionale o di eversione dell'ordine democratico, per la sua natura di reato di pericolo presunto, è integrato in presenza di una struttura organizzativa con grado di effettività tale da rendere possibile l'attuazione del programma criminoso, mentre non richiede anche la predisposizione di un programma di azioni terroristiche.

VI. La giurisprudenza della Corte si è soffermata anche sulle questioni, sostanziali e procedurali, in tema di utilizzazione della rete internet per scopi truffaldini. In relazione alla truffe commesse nell'esercizio di vendita *on line*, la Corte si è pronunciata sulla rav-



visabilità dell'aggravante della cd. minorata difesa, prevista dall'art. 61 n. 5 c.p. richiamato dall'art. 640 comma secondo n. 2 *bis* c.p. nella sentenza n. 43705 del 14 ottobre 2016, e sulla competenza territoriale in caso di pagamento attraverso bonifico bancario nella sentenza n. 37400 del 30 agosto 2016.

**VII.** Le Sezioni Unite sono intervenute sui recenti istituti della messa alla prova e della particolare tenuità del fatto, delimitandone l'area e le modalità applicative.

Nella sentenza n. 36272 del 31 marzo 2016 si è precisato che, ai fini dell'individuazione dei reati ai quali è astrattamente applicabile la disciplina dell'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, il richiamo contenuto all'art. 168 *bis* c.p. alla pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni va riferito alla pena massima prevista per la fattispecie-base, non assumendo a tal fine alcun rilievo le circostanze aggravanti, comprese quelle ad effetto speciale e le circostanze aggravanti per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato.

Nella sentenza n. 33216 del 31 marzo 2016 le Sezioni Unite hanno inoltre affermato che l'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non è immediatamente impugnabile, ma è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 586 c.p.p., in quanto l'art. 464 *quater*, comma settimo, c.p.p., nel prevedere il ricorso per cassazione, si riferisce unicamente al provvedimento con cui il giudice, in accoglimento della richiesta dell'imputato, abbia disposto la sospensione del procedimento con la messa alla prova.

Nella sentenza n. 13681 del 25 febbraio 2016 si è affermato che l'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, previsto dall'art. 131 *bis* cod. pen., avendo natura sostanziale, è applicabile, per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore del d. lgs. 16 marzo 2015 n. 28, anche ai procedimenti pendenti davanti alla Corte di cassazione e per solo questi ultimi la relativa questione, in applicazione degli artt. 2, comma quarto, c.p. e 129 cod. proc. pen., è deducibile e rilevabile d'ufficio *ex art.* 609, comma secondo, c.p.p. anche nel caso di ricorso inammissibile (in motivazione la Corte ha specificato che, quando non si discute dell'applicazione della sopravvenuta legge più favorevole, l'inammissibilità del ricorso preclude la deducibilità e la rilevabilità di ufficio della questione).

**VIII.** Le Sezioni Unite sono intervenute con la sentenza n. 46688 del 29 settembre 2016 a dirimere il contrasto sugli effetti civili della sentenza di condanna relativa a un reato successivamente abrogato e qualificato come illecito civile ai sensi del d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 7. In tal caso il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, deve revocare anche i capi della sentenza che concernono gli interessi civili, fermo restando il diritto della parte civile di agire *ex novo* nella sede naturale, per il risarcimento del danno e l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria civile.

Altre sentenze delle Sezioni Unite hanno riservato attenzione alle garanzie della difesa, con particolare riferimento al giudizio camerale di appello, a seguito di processo di primo grado celebrato con rito abbreviato, nel quale si è ritenuto applicabile l'art. 420

*ter*, comma quinto, c.p.p. e, pertanto, rilevante l'impedimento del difensore determinato da serie, imprevedibili e attuali ragioni di salute, debitamente documentate e tempestivamente comunicate. L'impedimento del difensore, in tal caso, non comporta l'obbligo di nominare un sostituto processuale o di indicare le ragioni della mancata nomina.

La Corte si è pronunciata in tema di intercettazioni, delimitando l'applicazione di quelle effettuate mediante tecnologie particolarmente sofisticate. Le Sezioni Unite con la sentenza n. 26889 del 28 aprile 2016 hanno affermato che l'intercettazione tra persone presenti mediante l'installazione di un captatore informatico in un dispositivo elettronico (cd. *Trojan horse*) è consentita nei soli procedimenti per delitti di criminalità organizzata per i quali trova applicazione la disciplina di cui all'art. 13 del d.l. n. 151 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, che consente la captazione anche nei luoghi di privata dimora, senza necessità di preventiva individuazione ed indicazione di tali luoghi e prescindendo dalla dimostrazione che siano sedi di attività criminosa in atto. Si è sottolineato che, in considerazione della forza intrusiva del mezzo usato, la qualificazione del fatto reato, ricompreso nella nozione di criminalità organizzata, deve risultare ancorata a sufficienti, sicuri e obiettivi elementi indiziari, evidenziati nella motivazione del provvedimento di autorizzazione in modo rigoroso.

In tema di intercettazioni di comunicazioni per via informatica, si è affermata la legittimità dell'attività di messa in chiaro di messaggi criptati (nella specie scambiati mediante sistema *Blackberry*), effettuata dalla polizia giudiziaria delegata attraverso

la nomina, anche senza particolari formalità, di ausiliari tecnici ed il ricorso alla spontanea collaborazione da parte del produttore del sistema operativo in ordine all'algoritmo necessario per la decifrazione (sentenza n. 5818 del 10 novembre 2015, dep. 2016). Si è anche affermato che l'acquisizione della messaggistica scambiata mediante sistema *Blackberry* non necessita di rogatoria internazionale quando le comunicazioni sono avvenute in Italia, a nulla rilevando che per "decriptare" i dati identificativi associati ai codici PIN sia necessario ricorrere alla collaborazione del produttore del sistema operativo avente sede all'estero (sentenza n. 16670 dell'8 aprile 2016).

Particolare interesse ha suscitato anche in dottrina altra sentenza (n. 40903 del 28 giugno 2016) riguardante i messaggi *mail* non inviati al destinatario ma salvati in un indirizzo di posta elettronica (*account*) e successivamente consultati da altri utenti mediante accesso allo stesso indirizzo e utilizzo della relativa *password*. Si è escluso che possa essere invocata la normativa a tutela della segretezza delle comunicazioni, non essendovi una comunicazione in senso tecnico da proteggere atteso che la mail non è stata mai spedita. L'acquisizione di tali "messaggi *mail* salvati in bozza" è stata ricondotta al sequestro ordinario, in quanto la detenzione dei *files* all'interno di un singolo account protetto da *password* (come pure all'interno del proprio spazio *cloud*) è solo dell'utente che dispone di quella *password*; pertanto nel momento in cui viene operato il sequestro del documento informatico (la *e-mail* in bozza) il sequestro viene operato nei confronti dell'utente finale, nel luogo in cui lo stesso accede di-

gitando la *password*, al di fuori dell'ipotesi disciplinata dall'art. 254 bis c.p.p.

**IX.** La Corte di cassazione si è confrontata, come era già avvenuto negli anni precedenti, con i problemi connessi all'adeguamento dell'ordinamento interno ai principi dettati dalla Corte EDU in materia di diritti fondamentali.

Di particolare interesse è la sentenza n. 27620 del 28 aprile 2016 nella quale le Sezioni Unite si sono pronunciate sulla questione della rilevabilità di ufficio, nel giudizio di cassazione, della violazione dell'art. 6 CEDU nel caso in cui il giudice di appello abbia riformato la sentenza assolutoria di primo grado affermando la responsabilità penale dell'imputato esclusivamente sulla base di una diversa valutazione di attendibilità delle prove dichiarative, senza procedere a rinnovare l'istruzione dibattimentale a norma dell'art. 603, comma 3, c.p.p. per l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado. La Corte, nel rispondere in termini affermativi sulla rilevabilità di ufficio, ha affermato che l'obbligo di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale costituisce implicito corollario di quello della motivazione rafforzata ai fini della *reformatio in peius* della sentenza assolutoria di primo grado.

Con riferimento agli effetti della sentenza Corte EDU 4 marzo 2014, Grande Stevens c. Italia, la sentenza n. 13901 del 25 febbraio 2016, ha ritenuto che non sussiste la preclusione all'esercizio dell'azione penale di cui all'art. 649 c.p.p., quale conseguenza della già avvenuta irrogazione per lo stesso fatto di una sanzione formalmente amministrativa ma avente carattere sostanzialmente

“penale” ai sensi dell’art. 7 della Convenzione EDU, allorchando non vi sia coincidenza fra la persona chiamata a rispondere in sede penale e quella sanzionata in via amministrativa; è stata quindi esclusa la violazione del divieto di *bis in idem* con riferimento all’imputazione, a carico di un soggetto, per un fatto per il quale era stata inflitta una sanzione amministrativa ad una società a responsabilità limitata di cui egli era socio e procuratore.

Da sottolineare il costante adeguamento della giurisprudenza di legittimità ai principi recentemente affermati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, che, con la sentenza del 5 aprile 2016 Aranyosi e Caldaru, ha stabilito il carattere assoluto e non derogabile del divieto di trattamenti inumani o degradanti, quali previsti dalla Convenzione EDU e dalla Carta di Nizza, che impone all’autorità giudiziaria nazionale chiamata a dar seguito ad una richiesta di mandato di arresto europeo di valutare, qualora si trovi in presenza di elementi che attestino un rischio reale che lo Stato di emissione commetta una simile violazione dei diritti umani, tale rischio, fondandosi su elementi oggettivi, attendibili, precisi ed aggiornati sulle condizioni di detenzione. La Corte di cassazione ha tracciato (con la sentenza n. 23277 del 1° ottobre 2016 e altre analoghe) il percorso al quale il giudice italiano deve attenersi in presenza di richieste di consegna provenienti da Stati dell’Unione europea nei quali sia stato constatato il rischio generale di violazione dei diritti umani; in tal caso, le autorità nazionali sono chiamate ad apprezzare il rischio concreto e specifico che l’individuo destinatario del mandato possa effettivamente essere vittima di tale violazione, acquisendo con urgenza dallo Stato di

emissione tutte le informazioni relative alle condizioni di detenzione alle quali sarà sottoposto. Questa soluzione consente invero di responsabilizzare lo Stato di emissione alla risoluzione della problematica di cui risulti afflitto, evitando al contempo con il rifiuto della consegna di creare dei pericolosi vuoti di tutela per la sicurezza dei cittadini dell'Unione. Analoga impostazione tende ad affermarsi anche nelle procedure estradizionali nei confronti di Paesi non aderenti al Consiglio d'Europa, nei casi in cui si ravvisi il pericolo che l'estradando subisca la violazione dei diritti fondamentali non solo in base al regime normativo dello Stato richiedente, ma anche alla "scelta di fatto" delle sue Autorità che si limitino ad assumere l'impegno di intraprendere le dovute iniziative per assicurare ai detenuti le condizioni necessarie a salvaguardare le minime esigenze di rispetto della dignità umana, senza però approntare in concreto misure idonee, nonostante l'ufficiale conoscenza dello stato di degrado in cui versano le strutture carcerarie del Paese.

X. La Corte non ha mancato, infine, di pronunciarsi sulle problematiche in materia di tutela dei diritti dei detenuti dopo la sentenza emessa dalla Corte EDU nel caso *Torreggiani* e l'entrata in vigore del d.l. n. 92 del 26 giugno 2014 convertito dalla legge n. 117 dell'11 agosto 2014, che prevede rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'art. 3 della Convenzione EDU nei confronti di soggetti detenuti o internati. Si è affermato che presupposto necessario per radicare la competenza del magistrato di sorveglianza è il perdurante stato di restrizione del richiedente e che l'attualità del pregiudizio non è condizione necessaria ai fini dell'accoglimento della domanda riparatoria in quanto il richiamo

contenuto nell'art. 35 *ter* ord. pen. al pregiudizio di cui all'art. 69, comma sesto, lett. b), ord. pen., ai fini della riduzione della pena, non si riferisce al presupposto della necessaria attualità del pregiudizio medesimo (sentenza n. 38801 del 19 luglio 2016). Nella sentenza n. 52819 del 9 settembre 2016 la Corte ha affermato che ai fini della determinazione dello spazio individuale minimo intramurario, pari o superiore a tre metri quadrati da assicurare ad ogni detenuto affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, stabilito dall'art. 3 della Convenzione EDU, come interpretato dalla conforme giurisprudenza della Corte EDU, dalla superficie lorda della cella devono essere detratte l'area destinata ai servizi igienici e quella occupata da strutture tendenzialmente fisse tra cui il letto, mentre non rilevano gli altri arredi facilmente amovibili.

### **13. La giurisprudenza delle Sezioni Unite civili in materia disciplinare**

**I.** In tema di responsabilità disciplinare del magistrato per ritardo nel deposito dei provvedimenti meritano di essere segnalate due sentenze con le quali si è ribadito, per un verso, il principio del carattere “personale” della responsabilità (per fatto proprio colpevole) e, per altro, come sia demandato al giudice disciplinare il compito di valutare in modo specifico e pregnante le cause di giustificazione addotte dal magistrato a sua discolpa.

Con la sentenza n. 15813 del 2016, si è affermato che la durata ultrannuale dei ritardi nel deposito delle sentenze non com-



porta una responsabilità oggettiva dell'incolpato, ovvero l'ingiustificabilità assoluta della sua condotta, ma incide sulla giustificazione richiestagli, che deve riguardare tutto l'arco temporale durante il quale l'inerzia si sia protratta, sicché quanto più essi sono gravi tanto più seria, specifica, rigorosa e pregnante deve esserne la giustificazione, necessariamente comprensiva della prova che, nell'intervallo temporale suddetto, non sarebbero stati possibili diversi comportamenti di organizzazione e impostazione del lavoro idonei a scongiurarli o, comunque, a ridurre la patologica dilatazione, dovendo, altresì, una siffatta prova valutarsi tenendo conto del numero, della durata media e della punta massima dei contestati ritardi.

Con la sentenza n. 2948 del 2016 è stato, poi, precisato che qualora l'incolpato giustifichi i gravi e reiterati ritardi nel compimento degli atti relativi alle funzioni (nella specie, deposito di sentenze civili), sulla base di una precisa scelta organizzativa, il giudice disciplinare deve valutare in concreto la fondatezza e serietà della giustificazione adottata, non potendo quei ritardi essere imputati al magistrato a titolo di responsabilità oggettiva, fermo l'onere dell'interessato di fornire al giudice disciplinare tutti gli elementi per valutare la fondatezza e serietà della giustificazione adottata.

**II.** Di particolare interesse, con riferimento agli ambiti applicativi dell'esimente della scarsa rilevanza del fatto, sono due sentenze: a) la n. 14800 del 2016 ha escluso che la speciale causa di non punibilità (prevista dall'art. 3 *bis* del d.lgs. n. 109 del 2006) sia applicabile al pubblico ministero che abbia chiesto il rinvio a giudizio dell'imputato per un reato già prescritto, integrando la

condotta una inescusabile trasgressione di un inderogabile obbligo di legge, sulla base di un principio generale regolatore del processo penale, espresso negli artt. 129 e 411 c.p.p., fonte di danno per le parti, costrette ad affrontare l'udienza preliminare, e di compromissione dell'immagine dell'ufficio in presenza dell'esaurimento della pretesa punitiva dello Stato, senza che la valutazione sulla concreta offensività del comportamento, spettante esclusivamente alla sezione disciplinare del C.S.M., sia censurabile in sede di legittimità ove sufficientemente e logicamente motivata; b) la n. 11372 del 2016 ha affermato che il magistrato che partecipi in modo sistematico e continuativo tramite lezioni retribuite all'attività di una scuola privata per l'accesso alle professioni legali commette l'illecito disciplinare previsto dall'art. 3, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006, senza che possa riconoscersi l'esimente di cui all'art. 3 *bis*, per il disvalore insito nel fatto che tale partecipazione non è neppure autorizzabile dal C.S.M., in quanto specificamente vietata dalla normativa secondaria.

**III.** Degna di menzione, in quanto attinente alla corretta individuazione dei requisiti soggettivi dell'illecito disciplinare per violazione dell'obbligo di astensione, è la sentenza n. 10502 del 2016, ove si è affermato che, ai fini della consumazione dell'illecito previsto dall'art. 2, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 109 del 2006, non occorre che il magistrato abbia uno specifico intento trasgressivo, ma è sufficiente che egli conosca le circostanze di fatto che lo obbligavano ad astenersi.

**IV.** Nel solco, infine, del rigido orientamento formatosi in tema di ritardata scarcerazione dell'imputato – cristallizzato nell'in-

segnamento espresso dalla sentenza n. 507 del 2011, secondo cui <<è compito precipuo del magistrato, nei procedimenti di cui è investito, diuturnamente vigilare circa la persistenza delle condizioni, anche temporali, cui la legge subordina la privazione della libertà personale di chi è sottoposto alle indagini o imputato>>, emergendo la gravità e l'inescusabilità dell'infrazione dalla lesione cagionata al fondamentale diritto alla libertà personale, direttamente tutelato dall'articolo 13 della Costituzione – si colloca la sentenza n. 18397 del 2016. È stato, infatti, ritenuto che il rappresentante del pubblico ministero in udienza, benché non titolare del relativo fascicolo perché assegnato ad altro sostituto del medesimo ufficio, ha istituzionalmente l'obbligo – la cui inosservanza costituisce grave violazione di legge derivante da negligenza inescusabile, nonché violazione del dovere di diligenza nell'esercizio delle proprie funzioni – di verificare la persistenza delle condizioni, anche temporali, cui la legge subordina la privazione della libertà personale di chi è sottoposto ad indagine, al fine di formulare le conseguenze richieste.



## PARTE QUARTA

### *LE STRUTTURE AUSILIARIE E L'AUTOGOVERNO*

#### **14. Il Segretariato generale**

Il Segretariato generale – composto dal Segretario generale, dal Segretario generale aggiunto e da tre Vice segretari generali, oltre che dal personale amministrativo – costituisce il centro di coordinamento dell'organizzazione della Corte e assicura un costante supporto all'attività del Primo Presidente, nell'ambito delle competenze fissate dalle vigenti tabelle di organizzazione.

Ad esso fanno riferimento i magistrati e gli organi giudicanti, nonché gli altri organi ausiliari e strutture della Corte (C.E.D., Ufficio dei formatori decentrati, Ufficio del Massimario, Commissione di manutenzione, Ufficio per le Relazioni internazionali, ecc.) per quanto concerne i problemi organizzativi della giurisdizione e della Corte nel suo complesso. Il Segretariato ha anche competenze di relazione esterna con altri organi istituzionali, partecipa ai tavoli tecnici presso il Ministero della Giustizia ed interviene a supporto del Primo Presidente nell'attività informativa e conoscitiva presso le competenti Commissioni del C.S.M. e le diverse articolazioni del Ministero della giustizia. Opera, poi, un costante raccordo tra l'attività del Consiglio direttivo e la Presidenza della Corte. Verifica il contenuto degli esposti, disponendo eventuali accertamenti per valutarne la fondatezza, e raccoglie ai fini di un costante monitoraggio i dati statistici che pervengono dalle varie sezioni civili e penali.

Nel 2016 i magistrati e il personale amministrativo del Segretariato generale hanno collaborato con il Primo Presidente, tra l'altro, per la elaborazione delle modifiche tabellari rese necessarie dall'adozione dei numerosi interventi di autorganizzazione adottati sia in campo civile che penale, predisponendo le bozze dei relativi decreti. Ha anche espletato le procedure di assegnazione alle Sezioni civili e penali dei nuovi presidenti di sezione e dei consiglieri destinati dal CSM ed ha collaborato alla raccolta dei dati e delle relazioni utili alla predisposizione della relazione inaugurale. Ha organizzato la procedura di selezione di 60 tirocinanti attraverso la pubblicazione di un apposito bando, ai sensi dell'art. 73 del d.l. n. 69 del 2013 e succ. modif., ed ha svolto un'attività di costante raccordo tra la Corte di cassazione e le altre Corti Supreme e con le Corti europee, organizzando gli incontri che si sono svolti nel corso dell'anno. Ha collaborato, d'intesa con il Comando generale della G.d.F., all'istituzione di un'unità di supporto alla Sezione tributaria, per la catalogazione informatica delle questioni oggetto di ricorso. È, infine, costantemente impegnato in numerose iniziative, anche a supporto delle strutture competenti, volte ad implementare dal punto di vista organizzativo l'efficienza della Corte.

## **15. L'Ufficio del Massimario**

L'Ufficio del Massimario ha il compito di procedere all'analisi sistematica della giurisprudenza di legittimità e di creare le condizioni per la sua diffusione all'interno ed all'esterno della Corte di cassazione. Per tale ragione i magistrati ad esso addetti, sotto la

guida del Direttore, di due vice Direttori e di due coordinatori di settore, svolgono compiti di ausilio della funzione nomofilattica, mediante lo svolgimento di composite attività, quali la stesura di relazioni preparatorie per le udienze delle Sezioni Unite civili e penali, la selezione della giurisprudenza e la massimazione dei principi giurisprudenziali. Momento di sintesi di tale impegno è la annuale *Rassegna* della giurisprudenza della Corte di cassazione, elaborata dai magistrati dell'Ufficio, la quale costituisce un insostituibile strumento di conoscenza giuridica.

Questo ruolo tradizionale dell'Ufficio è stato accresciuto con compiti di supporto tecnico-organizzativo. L'art. 74 del d.l. 21.06.13 n. 69 (conv. dalla legge 9.08.13 n. 98) ha, infatti, aumentato di 30 unità l'organico dell'Ufficio del Massimario, portandone il numero complessivo a 67 magistrati di tribunale, prevedendo che trenta di essi fossero destinati a funzioni di assistenti di studio e assegnati per il primo quinquennio al settore civile. In tale nuovo ambito è stato previsto che gli assistenti svolgano anche alcune funzioni tipiche dell'Ufficio del Massimario, quali la redazione di relazioni a richiesta dei presidenti titolari della Sezione di assegnazione, oppure la partecipazione alla stesura della rassegna di fine anno sulla giurisprudenza della Corte. Per quanto riguarda i rimanenti 37 magistrati, le tabelle di organizzazione vigenti prevedono che ventidue magistrati siano destinati al settore civile e quindici siano destinati al settore penale.

Degna di novità è la recente previsione, introdotta dall'art. 1 del d.l. 31 agosto 2016 n. 168, che consente l'applicazione alle Sezioni della Corte dei magistrati dell'Ufficio del Massimario

(con anzianità di servizio nel predetto ufficio non inferiore a due anni e che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità) – per lo svolgimento di funzioni giurisdizionali di legittimità – ai fini della definizione del contenzioso pendente, secondo i criteri previsti dalle tabelle di organizzazione e per un periodo non superiore a tre anni e non rinnovabile. Nell’attesa dell’approvazione da parte del C.S.M. dei criteri di assegnazione, si è provveduto a richiedere alle diverse Sezioni il quadro esigienziale ai fini di una efficiente destinazione dei predetti magistrati.

## **16. Il Centro Elettronico di Documentazione**

### *1. L’informatica giudiziaria*

L’informatica giudiziaria concerne l’attività della Corte finalizzata alla gestione del contenzioso civile e penale da parte dei magistrati e delle cancellerie.

Il 15 febbraio 2016, con l’emanazione del d.m. 19 gennaio 2016, è entrato in vigore nel settore civile il nuovo regime delle comunicazioni di cancelleria a mezzo di posta elettronica certificata, ai sensi dell’art. 136, c. 2, c.p.c. e della normativa di settore (art. 16, commi da 4 a 8, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221). Fatta salva l’ipotesi di consegna a mani proprie del destinatario, l’invio telematico del biglietto di cancelleria è divenuto l’unico ed obbligatorio strumento di comunicazione della cancelleria alle parti.



Il CED ha predisposto specifiche procedure telematiche, ad uso delle cancellerie civili e dei magistrati, per il funzionamento del sistema elettronico di comunicazione. Il nuovo metodo di comunicazione – che in dieci mesi di attività ha gestito circa 150.000 avvisi di cancelleria – ha avuto ricadute positive per la razionalizzazione e lo snellimento del lavoro delle cancellerie, con sensibile riduzione dei tempi e dei costi di gestione del contenzioso.

Il CED è impegnato a realizzare in tempi brevi un analogo sistema per le comunicazioni e notifiche telematiche nel settore penale, utilizzando le esperienze e le soluzioni tecnologiche già adottate nel settore civile.

È stata implementata la sperimentazione della infrastruttura informatica finalizzata alla ricezione degli atti del processo di cassazione (ricorsi introduttivi, controricorsi e ricorsi incidentali) inviati telematicamente.

Altro significativo obiettivo conseguito nel corso del 2016 è stata l’informatizzazione dell’Ufficio copie, che ha consentito, attraverso la digitalizzazione dei documenti (sentenze civili e penali) ed il relativo inserimento in un sistema di archiviazione appositamente realizzato (cd. “documentale”), di poter disporre, e fruire, dei provvedimenti giurisdizionali della Corte in tempo reale rispetto al momento della loro pubblicazione.

All’interno del “sito web” della Corte di cassazione sono stati realizzati i portali “PSC” e “PST”. Il primo (PSC) dà accesso a tutti i magistrati abilitati con apposita *smart-card* (attualmente sono 141) al SIC, ossia al “Sistema Informatico Cassazione”, che gestisce informaticamente l’intero contenzioso civile della Corte. Il

secondo (PST) è il portale dedicato agli avvocati ed ai cittadini per la consultazione dello stato del procedimento pendente dinanzi alla Corte, con notizie fornite in tempo reale e, dunque, senza necessità di doverle acquisire recandosi presso gli uffici di cancelleria.

Con la riforma del rito civile di cassazione, il CED ha provveduto agli adeguamenti informatici degli avvisi di cancelleria, calibrandoli secondo le esigenze del nuovo rito della Sesta Sezione civile e delle Sezioni ordinarie.

Nel settore penale sono stati realizzati il ruolo d'udienza informatizzato e la redazione in forma digitale dei dispositivi sulla base di modelli predefiniti. Il ruolo di udienza informatizzato utilizza i dati estrapolati dal SIC penale nella parte riguardante il nominativo del ricorrente, gli estremi della decisione impugnata e il difensore. È stata realizzata una “finestra di dialogo” all'interno della quale sono sintetizzate le varie tipologie di dispositivo che, con una semplice operazione manuale, possono essere trasferite nella parte del ruolo relativa all'esito. L'innovazione è destinata ad avere riflessi positivi sulla qualità del lavoro, sui tempi di definizione delle udienze e sui rapporti con l'ufficio esecuzione delle singole sezioni.

È stato ultimato l'aggiornamento della procedura informatica per la redazione delle massime della Cassazione civile, che sarà seguito in breve tempo da analoga procedura concernente la massimazione nel settore penale. Il nuovo sistema, progettato tenendo conto delle specifiche esigenze dei magistrati addetti al Massimario, prevede ulteriori ed innovative funzioni di utilità.

## 2. *L'informatica giuridica*

Sono state migliorate le capacità di risposta di *ItalgiureWeb* alle esigenze dell'utenza (costituita per l'85% da magistrati di ogni ordine e grado) attraverso un arricchimento delle funzioni di ricerca del dato giurisprudenziale. La funzione principale di *ItalgiureWeb* è la gestione degli archivi della giurisprudenza della Corte di cassazione. Attualmente sono archiviate circa 520.000 massime civili e 170.000 massime penali, nonché 592.000 sentenze civili e 653.000 sentenze penali; oltre 779.000 riferimenti di dottrina, più di 41.000 sentenze per la CEDU e circa 51.000 sentenze della Corte di giustizia. Il testo integrale delle sentenze della Corte è inserito negli archivi (SNCIV per il settore civile e SNPEN per il settore penale) ed è consultabile nelle 24/48 ore successive alla loro pubblicazione.

Nel corso del 2016 sono stati fatti oltre 63 milioni di richieste a fronte di un numero di utenti registrati relativamente limitato (circa 46.500).

I contenuti del servizio sono stati ulteriormente ampliati con la riorganizzazione dell'archivio CONSTA, che raccoglie la giurisprudenza del Consiglio di Stato, e con l'avviamento dell'archivio TRIBUT destinato alla raccolta delle massime concernenti le decisioni delle Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali, come massimate da appositi organismi istituiti in sede locale su iniziativa del Consiglio di giustizia Tributaria.

Una convenzione appositamente sottoscritta con i competenti organi della Corte costituzionale consente di pubblicare nell'archivio CONSTSN le decisioni della Corte immediatamente dopo la loro pubblicazione.

È continuato l'aggiornamento degli archivi della giurisprudenza europea (EURIUS e CEDU), contenenti, rispettivamente, la giurisprudenza della Corte di giustizia e quella della Corte Europea dei diritti dell'Uomo. Con specifico riguardo alla Corte europea dei diritti umani il CED non solo cura l'aggiornamento del proprio archivio con il testo originale di tutte le decisioni emesse dalla Corte (in lingua inglese e/o francese), ma continua ad arricchirlo con un numero crescente di decisioni tradotte in italiano come pure con *abstracts* concernenti anche decisioni non tradotte.

Ad una platea più vasta di utenti si rivolge l'archivio *SentenzeWeb*, aperto nel 2014, inserito nel sito web [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it) ed accessibile senza limitazioni. L'archivio contiene tutte le sentenze civili e penali (circa 470.000 documenti) nel loro testo integrale emesse dalla Corte di cassazione e pubblicate negli ultimi cinque anni. Nel corso del 2016 il numero complessivo di accessi è arrivato a circa 2,5 milioni.

Infine il CED ha dato attuazione alle raccomandazioni del Consiglio dell'Unione europea del 29 aprile 2011 (2011/C – 127/C), che invitano gli Stati membri ad adottare, su base volontaria, il sistema *European Case Law Identifier* (ECLI) per l'identificazione univoca a livello europeo delle proprie sentenze pubblicate su Internet, nonché ad arricchire le proprie sentenze di metadati idonei a consentire la successiva indicizzazione sul portale europeo *e-Justice*.

### 3. *L'attività internazionale del CED e le infrastrutture*

Il CED collabora con le Istituzioni europee tramite la fattiva partecipazione alle riunioni mensili a Bruxelles del tavolo del

Gruppo di lavoro *e-justice/e-law*, contribuendo allo sviluppo dei progetti di ricerca ed al coordinamento sovranazionale tra sistemi informatici giuridici mediante l'elaborazione di linguaggi comuni e di portali informatici di accesso ai dati rilevanti. Il gruppo *e-Justice* si occupa dell'applicazione della tecnologia al funzionamento della giustizia, il gruppo *e-Law* tratta, invece, questioni relative all'applicazione della tecnologia all'accesso al diritto quali.

È stata recentemente ultimata la completa ristrutturazione della rete LAN grazie alla quale la Corte di cassazione potrà giovare di una nuova architettura di rete che consentirà un aumento sensibile dell'affidabilità e stabilità del sistema. È stata inoltre ulteriormente potenziata la rete LAN della sala *server* adeguandola alle crescenti esigenze informatiche della Corte.

È stato infine installato e posto in produzione il nuovo sistema documentale che costituisce il presupposto fondamentale per lo sviluppo del PCT.

## **17. L'Ufficio dei Formatori Decentrati**

La Struttura della formazione decentrata della Corte di cassazione nel corso del 2016 ha riservato particolare attenzione alle tematiche del diritto europeo, prestando particolare attenzione agli interventi delle Corti di Strasburgo e Lussemburgo, nella convinzione che l'integrazione della normativa – e della giurisprudenza – nazionale con quella comunitaria e della CEDU si traduca effettivamente in un “plus di tutela” dei diritti fondamentali, come au-

spicato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 317 del 2009 e ordinanza n. 31 del 2011).

Altri incontri organizzati dalla Struttura hanno riguardato i tradizionali settori civile e penale e il settore ordinamentale, non solo attraverso l'approfondimento scientifico e l'analisi degli orientamenti giurisprudenziali, ma anche stimolando il dialogo tra i magistrati della Corte e gli esponenti dell'Avvocatura, dell'Università e del mondo accademico, delle Istituzioni.

Sul piano internazionale non è mancato il confronto con esponenti delle magistrature straniere, nell'ottica soprattutto dello scambio di opinioni ed esperienze sui comuni temi professionali. In particolare, la Struttura territoriale della Corte di cassazione, in collaborazione con quella della Corte d'appello di Roma, ha organizzato un programma di scambio per magistrati europei, finanziato dalla Rete europea di formazione giudiziaria, dal 7 al 20 novembre 2016 (*EJTN Short term exchanges 2016*). Tra le diverse attività incluse nel programma – che ha visto la partecipazione di nove magistrati provenienti da Francia, Spagna, Croazia, Polonia e Germania – vi sono state la partecipazione a udienze civili e penali in Corte di cassazione e in Tribunale, ai seminari organizzati dalla Struttura formativa della Corte presso la Corte stessa e a visite di studio alla Corte costituzionale, al Consiglio Superiore della Magistratura e al Consiglio di Stato.

Nel corso del 2016, diversamente da quanto accaduto negli anni precedenti, non si è svolto, presso la Corte di cassazione, alcuno *stage* formativo di MOT, ma nel 2017 ci si aspetta di rinnovare l'esperienza che è risultata molto proficua, avendo anche i di-

retti interessati considerato molto utile conoscere da vicino i meccanismi giuridici e istituzionali che presiedono all'attività della Corte di cassazione.

Infine, la Struttura della formazione decentrata della Corte di cassazione, anche nel 2016, ha cercato di valorizzare rapporti e legami con i giudici di pace e onorari, il mondo universitario, l'Avvocatura, gli enti locali e altre realtà associative e culturali.

## **18. L'autogoverno. Il Consiglio Direttivo**

Nella seduta del 26 aprile 2016 -a seguito della votazione per l'elezione dei componenti togati da parte dei magistrati in servizio presso la Corte e la Procura generale, tenutasi il 3 ed il 4 aprile 2016, e della designazione dei componenti laici nominati dal Consiglio Nazionale Forense e dal Consiglio Universitario Nazionale- si è insediato il nuovo Consiglio Direttivo.

Fin dalla prima seduta, si è provveduto alla nomina dei componenti della Commissione per i flussi e del Presidente del Comitato per le pari opportunità. Il primo organismo ha da tempo avviato i propri lavori ed è in procinto di dare inizio all'esame del programma previsto dall'art. 37 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98 conv. dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, mentre il Comitato per le pari opportunità non è ancora in grado di funzionare, a causa della mancata designazione del componente nominato dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 24 aprile, il

Consiglio ha tenuto sette sedute (5 ordinarie e 2 straordinarie), mentre nel periodo successivo sono state tenute sedici sedute (14 ordinarie e 2 straordinarie), per un totale annuo di ventitre sedute (a fronte di 18 sedute complessivamente tenute nell'anno 2015).

Nell'intero anno, sono state quindi esaminate complessivamente 506 pratiche, di cui 179 in composizione ordinaria e 327 in composizione ristretta. È evidente il progressivo incremento del numero delle pratiche, la cui causa deve essere individuata soprattutto nell'aumento di quelle trattate in composizione ordinaria, la cui incidenza percentuale si è accresciuta rispetto a quella delle pratiche esaminate in composizione ristretta.

La maggior parte delle le pratiche trattate in composizione ordinaria (156 su 179) ha ad oggetto provvedimenti di variazione tabellare. Quanto alle pratiche trattate in composizione ristretta, va evidenziata l'elevata incidenza di quelle relative alle valutazioni di professionalità (48, pari al 14,6% del totale), al conferimento di uffici direttivi e semidirettivi (116, pari al 35,4% del totale) ed all'autorizzazione dell'espletamento d'incarichi extragiudiziari (94, pari al 28,7% del totale). I primi due dati trovano spiegazione, rispettivamente, nel consistente ricambio generazionale verificatosi negli ultimi anni all'interno della Corte di cassazione e della Procura generale, che ha determinato l'accesso alle funzioni di legittimità di magistrati non ancora sottoposti all'intera serie di valutazioni prescritta dalla legge, e nell'anticipazione dell'età prevista per il collocamento a riposo dei magistrati più anziani, che, rendendo vacanti gli uffici direttivi e semidirettivi dagli stessi



ricoperti, ha dato luogo all'apertura di un gran numero di procedure concorsuali. Le ripetute modificazioni della disciplina del collocamento a riposo, imponendo frequentemente la revoca di vacanze già pubblicate, destinate in seguito ad essere messe nuovamente a concorso, ha determinato una moltiplicazione delle procedure concorsuali e delle relative domande, nonché del numero dei pareri richiesti, con conseguente aggravio dell'attività del Consiglio direttivo.

In ordine agl'incarichi extragiudiziari, va infine evidenziato il considerevole incremento del numero delle pratiche di autorizzazione rispetto ai due anni immediatamente precedenti, nei quali l'introduzione della c.d. procedura semplificata aveva consentito di pervenire ad una drastica riduzione.

I pareri di maggiore rilevanza resi dal Consiglio direttivo in ordine all'organizzazione della Corte di cassazione hanno riguardato la designazione di un magistrato destinato a svolgere le funzioni in sostituzione del titolare dell'Ufficio, in caso di impedimento o assenza del Primo Presidente nonché del Presidente aggiunto, e la previsione tabellare concernente la competenza a decidere sulle istanze di astensione dei magistrati della Corte di cassazione, ivi compresi il Primo Presidente ed il Presidente Aggiunto. Vanno altresì menzionati, per la loro importanza, il parere in ordine al decreto del Primo Presidente riguardante la formazione del collegio delle Sezioni Unite civili per la trattazione dei ricorsi in materia di disciplina dei magistrati ed il parere in ordine al decreto concernente i criteri di assegnazione dei componenti delle Sezioni Unite civili e penali.

Quanto ai provvedimenti riguardanti il funzionamento della Corte, il Consiglio direttivo ha espresso il parere sull'assegnazione definitiva di quaranta posti vacanti presso le Sezioni civili e penali, sul progetto di programma per la gestione dei procedimenti civili (previsto dall'art. 37 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. dalla legge 15 luglio 2011 n. 111) redatto in data 15 dicembre 2015, sul provvedimento per la copertura, a seguito di interpello straordinario, di cinque posti presso la Sezione Quinta civile (tributaria), nonché per la coassegnazione presso la stessa di consiglieri della Corte disponibili a tenere un'udienza mensile. Vanno infine ricordati, per il particolare rilievo che sono destinati ad assumere in funzione del contenimento dei tempi di definizione dei ricorsi e del ripristino della funzione di nomofilachia della Corte di cassazione, i pareri resi in ordine ai decreti adottati dal Primo Presidente in tema di motivazione semplificata dei provvedimenti penali e civili.

# TABELLE

Dati statistici relativi  
ai procedimenti civili e penali




## Dati statistici relativi ai procedimenti civili

**Tab. 1: Movimento dei procedimenti civili - anno 2015**

	Pendenza al <i>01/01/2015</i>	Nuovi iscritti <i>01/01/2015 - 31/12/2015</i>	Eliminati = definiti + annullati <i>01/01/2015 - 31/12/2015</i>	Pendenza al <i>31/12/2015</i>	Indice di ricambio
Cassazione	100.804	29.966	26.209	104.561	87

*01/01/2015 - 31/12/2015*




**Tab. 2: Movimento dei procedimenti civili - anno 2016**

	Pendenza al <i>01/01/2016</i>	Nuovi iscritti <i>01/01/2016 - 31/12/2016</i>	Eliminati = definiti + annullati <i>01/01/2016 - 31/12/2016</i>	Pendenza al <i>31/12/2016</i>	Indice di ricambio
Cassazione	104.563	29.693	27.394	106.862	92

variazione % pendenza rispetto all'anno precedente = + 2,2%

*01/01/2016 - 31/12/2016*




**Tab. 3: Pendenza, definiti e indice di ricambio per sezione**

<b>Sezione</b>	<b>PENDENZA al 31/12/2016</b>	<b>DEFINITI</b> <i>con pubblicazione del provv. 01/01/2016 -31/12/2016</i>	<b>Indice di ricambio</b>
<b>Unite</b>	879	728	79
<b>Prima</b>	6.208	2.170	81
<b>Seconda</b>	8.508	2.245	80
<b>Terza</b>	4.462	2.592	94
<b>Lavoro</b>	14.942	4.575	101
<b>Tributaria</b>	38.736	5.139	53
<b>SESTA*</b>	<b>17.775</b>	<b>9.926</b>	<b>98</b>
<i>sottosez. Prima</i>	3.522	1.207	90
<i>sottosez. Seconda</i>	2.477	1.774	97
<i>sottosez. Terza</i>	2.342	1.231	89
<i>sottosez. Lavoro</i>	4.133	2.302	106
<i>sottosez. Tributaria</i>	5.253	3.412	101
<b>Canc. centr. Civile</b>	15.352		114
<b>TOTALE Corte</b>	<b>106.862</b>	<b>27.375*</b>	<b>92*</b>


*\*Prendendo in considerazione anche i provvedimenti depositati in minuta e in attesa di pubblicazione, il numero totale dei definiti ammonterebbe a 30.526 e l'indice di ricambio salirebbe a 103.*

**Tab. 4: Durate medie (in giorni) dei procedimenti definiti**  
(confronto anni 2015 e 2016)

**Sesta sezione**



**Sezioni**



	2015	2016
Totale Sesta	1 anno+9 mesi+19 giorni	1 anno+8 mesi+25 giorni
Totale Sezioni	4 anni+7 mesi+17 giorni	4 anni+3 mesi+9 giorni
<b>Totale Corte</b>	<b>3 anni+7 mesi+26 giorni</b>	<b>3 anni+4 mesi+7 giorni</b>

**Tab. 5: Procedimenti pendenti distinti per sezione ed anno di iscrizione al 31 dicembre 2016**

ANNO di iscrizione in Corte	Cancelleria centrale civile	Sezioni							TOTALE CORTE	val. % sul totale
		UNITE	PRIMA	SECONDA	TERZA	LAVORO	TRIBUTARIA	SESTA		
2007	1			1					2	..
2008		1	7	1	2	5	5		21	..
2009	1	2	4	5		11	122		145	0,1%
2010	3	3	45	11	1	68	1.725		1.856	1,7%
2011		11	357	64	14	1.511	4.032		5.989	5,6%
2012	1	16	941	914	44	2.439	6.531	14	10.900	10,2%
2013		11	1.341	1.846	177	2.867	7.685	586	14.513	13,6%
2014		51	1.725	2.535	1.443	3.670	8.430	1.728	19.582	18,3%
2015	10	367	1.524	2.511	2.211	3.324	8.077	6.512	24.536	23,0%
2016	15.336	417	264	620	570	1.047	2.129	8.935	29.318	27,4%
<b>Totale</b>	<b>15.352</b>	<b>879</b>	<b>6.208</b>	<b>8.508</b>	<b>4.462</b>	<b>14.942</b>	<b>38.736</b>	<b>17.775</b>	<b>106.862</b>	<b>100,0%</b>

68,7%




**Tab. 6: Procedimenti pendenti distinti per sezione di competenza al 31 dicembre 2015**

al 31/12/2015	Sezioni di competenza							TOTALE CORTE
	Unite	Prima	Seconda	Terza	Lavoro	Tributaria	Sesta *	
Pendenti in Canc. Centr. Civile	279	2.076	2.985	2.622	4.156	7.418		<b>19.536</b>
Pendenti presso S6-sottosezioni		3.090	2.301	1.770	4.540	5.440	39	<b>17.180</b>
Pendenti nelle Sezioni	687	5.715	7.956	4.284	14.985	34.218		<b>67.845</b>
<b>TOTALE CORTE</b>	val. ass. <b>966</b>	<b>10.881</b>	<b>13.242</b>	<b>8.676</b>	<b>23.681</b>	<b>47.076</b>	<b>39</b>	<b>104.561</b>
	comp. % <b>0,9%</b>	<b>10,4%</b>	<b>12,7%</b>	<b>8,3%</b>	<b>22,6%</b>	<b>45,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>100,0%</b>


**Tab. 6: Procedimenti pendenti distinti per sezione di competenza al 31 dicembre 2016**

al 31/12/2016	Sezioni di competenza							TOTALE CORTE
	Unite	Prima	Seconda	Terza	Lavoro	Tributaria	Sesta *	
Pendenti in Canc. Centr. Civile	82	1.602	2.214	2.202	3.160	6.092		<b>15.352</b>
Pendenti presso S6-sottosezioni		3.522	2.477	2.342	4.133	5.253	48	<b>17.775</b>
Pendenti nelle Sezioni	879	6.208	8.508	4.462	14.942	38.736		<b>73.735</b>
<b>TOTALE CORTE</b>	val. ass. <b>961</b>	<b>11.332</b>	<b>13.199</b>	<b>9.006</b>	<b>22.235</b>	<b>50.081</b>	<b>48</b>	<b>106.862</b>
	comp. % <b>0,9%</b>	<b>10,6%</b>	<b>12,4%</b>	<b>8,4%</b>	<b>20,8%</b>	<b>46,9%</b>	<b>0,0%</b>	<b>100,0%</b>

**31/12/2015**



**31/12/2016**




\* Procedimenti trasmessi dalla Cancelleria centrale civile alla Sesta sezione ma non ancora attribuiti alle sottosezioni alla data in esame

**Tab. 7: Proiezione simulata al 31/12/2020 e al 31/12/2025 della pendenza**


	31/12/2016	pendenti al:		Var.% 2020/2016	Var.% 2025/2016
		31/12/2020 proiezione simulata	31/12/2025 proiezione simulata		
Tributaria	50.081	68.786	86.275	37,3%	72,3%
Lavoro	22.235	10.852	9.595	-51,2%	-56,8%
3 sez. ordinarie + SU	34.546	42.972	38.371	24,4%	11,1%
<b>Totale</b>	<b>106.862</b>	<b>122.610</b>	<b>134.240</b>	<b>14,7%</b>	<b>25,6%</b>

**Composizione percentuale della pendenza in Cassazione civile  
al 31/12/2016, al 31/12/2020 e al 31/12/2025**


**Situazione attuale al 31/12/2016**




**31/12/2020 proiezione simulata**



**31/12/2025 proiezione simulata**




**Tab. 8: Indici regionale di ricorso civile per cassazione – anno 2016**



Indici di ricorso = (ricorsi iscritti/popolazione residente) × 100.000 abitanti □


## Dati statistici relativi ai procedimenti penali

**Tab. 1: Procedimenti penali sopravvenuti, esauriti, pendenti e indice di ricambio serie storica 2010-2016**



**Tab. 2: Movimento dei procedimenti penali e indice di ricambio - 2015 e 2016**

<b>Anno 2015</b>				
<b>Pendenti iniziali</b>	<b>Iscritti in Cancelleria penale</b>	<b>Esauriti</b>	<b>Pendenti finali</b>	<b>Indice di ricambio (esauriti/iscritti)</b>
01-gen-15	01/01/15 - 31/12/15	01/01/15 - 31/12/15	31-dic-15	01/01/15 - 31/12/15
Cassazione 34.143	53.539	51.699	35.983	<b>96,6%</b>
<b>Anno 2016</b>				
<b>Pendenti iniziali</b>	<b>Iscritti in Cancelleria penale</b>	<b>Esauriti</b>	<b>Pendenti finali</b>	<b>Indice di ricambio (esauriti/iscritti)</b>
01-gen-16	01/01/16 - 31/12/16	01/01/16 - 31/12/16	31-dic-16	01/01/16 - 31/12/16
Cassazione 35.980	52.384	58.015	30.349	<b>110,7%</b>




**Tab. 3: Movimento dei procedimenti penali negli uffici spoglio - 2015 e 2016**

2015								
Pendenti iniziali	Passaggi provvisori dalla Cancelleria	Assegnati alle sezioni			Tasso di assegnazione effettivo alla sezione	Tasso di assegnazione effettivo alla settimana sezione	Pendenti finali	
		alle sezioni	alla settimana sezione	totale				
01-gen-15							31-dic-15	
Cassazione	2.961	54.169	30.722	23.466	54.188	56,7%	43,3%	2.942
						100%		

2016								
Pendenti iniziali	Passaggi provvisori dalla Cancelleria	Assegnati alle sezioni			Tasso di assegnazione effettivo alla sezione	Tasso di assegnazione effettivo alla settimana sezione	Pendenti finali	
		alle sezioni	alla settimana sezione	totale				
01-gen-16							31-dic-16	
Cassazione	2.942	51.541	28.931	23.946	52.877	54,7%	45,3%	1.606
						100%		


**Assegnazione degli uffici spoglio**



**Tab. 4: Procedimenti penali pendenti - 2015 e 2016**

2015					
Procedimenti pendenti					31/12/2015
	in Cancelleria penale	negli Uffici spoglio	nelle sezioni	nella settima sezione	totale
Cassazione	643	2.942	16.836	15.562	<b>35.983</b>
			<b>32.398</b>		
Val.%	1,8%	8,2%	46,8%	43,2%	100,0%

2016					
Procedimenti pendenti					31/12/2016
	in Cancelleria penale	negli Uffici spoglio	nelle sezioni	nella settima sezione	totale
Cassazione	1.486	1.606	13.328	13.929	<b>30.349</b>
			<b>27.257</b>		
Val.%	4,9%	5,3%	43,9%	45,9%	100,0%



**Tab. 5: Procedimenti penali definiti - 2015 e 2016**


2015						
Procedimenti definiti			Incidenza % delle definizioni per sezione			
dalle sezioni ordinarie	dalla S7	totale	definiti dalle sezioni ordinarie	definiti dalla S7	totale	
01/01/15 - 31/12/15						
Cassazione	29.449	22.060	<b>51.509</b>	57,2%	42,8%	100,0%

2016						
Procedimenti definiti			Incidenza % delle definizioni per sezione			
dalle sezioni ordinarie	dalla S7	totale	definiti dalle sezioni ordinarie	definiti dalla S7	totale	
01/01/16 - 31/12/16						
Cassazione	31.962	25.763	<b>57.725</b>	55,4%	44,6%	100,0%

**I procedimenti esauriti comprendono i definiti in udienza con provvedimento e gli eliminati in udienza e fuori udienza.**

	2015	2016
a fronte di un totale di procedimenti esauriti pari a	<b>51.699</b>	<b>58.015</b>
gli eliminati in udienza e fuori udienza sono stati	<b>190</b>	<b>290</b>






**Tab. 6: Durate dei procedimenti penali - 2015 e 2016**

2015		
Durata media dall'iscrizione all'udienza mesi e giorni	Totale in giorni	
Cassazione	7 9	<b>219</b>

2016			Differenza
Durata media dall'iscrizione all'udienza mesi e giorni	Totale in giorni		Differenza in giorni (2016-2015)
Cassazione	8 0	<b>240</b>	21



L'aumento della durata media è dovuto all'incremento registrato nel 2016 delle definizioni dei procedimenti iscritti negli anni più lontani:

**Procedimenti definiti: classificazione per anno di iscrizione (val.%)**


	2015	2016
Anno in corso	38,7%	39,9%
Anno precedente	59,9%	55,8%
Prima dell'anno precedente	1,4%	4,2%

**Tab. 7: Procedimenti penali definiti, classificazione per tipologie e reati - 2016**

<b>PROC. DEFINITI nel 2016 per tipologie</b>		
	<i>val.ass.</i>	<i>comp.%</i>
RICORSO ORDINARIO	<b>30.135</b>	52,2%
RICORSO CONTRO SENTENZE DI PATTEGGIAMENTO	<b>6.597</b>	11,4%
MISURE CAUTELARI PERSONALI	<b>4.041</b>	7,0%
MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA	<b>2.769</b>	4,8%
INCIDENTE ESECUZIONE +E ESECUZIONE PENA	<b>2.431</b>	4,2%
MISURE CAUTELARI REALI	<b>1.283</b>	2,2%
ARCHIVIAZIONE	<b>1.149</b>	2,0%
...	...	...
Cassazione	<b>57.725</b>	100,0%

<b>PROC. DEFINITI nel 2016 per reati</b>		
	<i>val.ass.</i>	<i>comp.%</i>
DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO DIVERSI DAI FURTI	<b>10.432</b>	18,1%
STUPEFACENTI	<b>6.942</b>	12,0%
DELITTI DI FURTO	<b>3.906</b>	6,8%
DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	<b>2.560</b>	4,4%
DELITTI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA	<b>2.461</b>	4,3%
CIRCOLAZIONE STRADALE	<b>2.448</b>	4,2%
DELITTI DI ISTIG. AL SUICIDIO,PERCOSSE,OMICIDIO PRETER.,RISSA,ABBANDONO DI MINORI	<b>1.412</b>	2,4%
DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA	<b>1.346</b>	2,3%
IMPOSTE DIRETTE E IVA	<b>1.140</b>	2,0%
DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA	<b>1.142</b>	2,0%
DELITTI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE	<b>1.145</b>	2,0%
DELITTI DI ASSOC. PER DELINQUERE ORDINARIA E DI TIPO MAFIOSO	<b>1.115</b>	1,9%
...	...	...
Cassazione	<b>57.725</b>	100,0%

**Tab. 8: Indice regionale di ricorso penale per cassazione - anno 2016**



indici di ricorso = (ricorsi iscritti/ popolazione residente) × 100.000 abitanti

GANGEMI EDITORE®  
INTERNATIONAL

FINITO DI STAMPARE NEL MESE DI GENNAIO 2017  
[www.gangemieditore.it](http://www.gangemieditore.it)



